



**TRIBUNALE DI BERGAMO**  
**Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

**dr. Vincenzo Domenico Scibetta** - **Presidente**  
**dr. Luca Fuzio** - **Giudice**  
**d.ssa Maria Magri** - **Giudice estensore**

nel procedimento n. 277/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio  
promosso da

**RICORRENTE**

nei confronti di

**AZIENDA AGRICOLA SILVANI DANIELA**

rappresentato e

difeso dall'avv.

**RESISTENTE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** rinuncia al procedimento di concordato minore e apertura della liquidazione controllata del patrimonio

Letto il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ in data 09/09/2024 volto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dell'**AZIENDA AGRICOLA SILVANI DANIELA**

Ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, co. 2 e 3 CCII*, atteso che l'azienda agricola ha sede legale a Fornovo San Giovanni (BG) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

Rilevato che:

- all'udienza del 24/10/2024 avanti al Giudice Delegato il debitore **AZIENDA AGRICOLA SILVANI DANIELA** ha chiesto termine ai sensi dell'art 271, 1° comma, CCII al fine di adire ad un diverso strumento negoziale di composizione della sua crisi economica;
- il Tribunale con decreto del 30/10/2024 ha concesso al debitore termine di quarantacinque giorni

Pagina 1

ed ha nel frattempo sospeso la decisione in ordine alla domanda di liquidazione controllata;

- la debitrice in data 11/12/2024 ha depositato una proposta e un piano di concordato minore ai sensi dell'art. 74 CCII, ma successivamente in data 19/12/2024 ha depositato la propria rinuncia al concordato ed ha aderito alla domanda di liquidazione controllata proposta dal creditore, in quanto *medio tempore* l'azienda ha subito un'ispezione dei NAS che hanno rilevato criticità in ordine alle condizioni igienico-sanitarie dell'Azienda ed a livello di benessere dei capi di bestiame ivi presenti, prescrivendo l'immediata vendita dei capi di bestiame onde evitare, altrimenti, il sequestro dell'intera mandria;

Ritenuto pertanto che il Tribunale debba dichiarare l'inammissibilità della domanda di termine ex art. 271, 1° comma, CCII svolta dalla debitrice AZIENDA AGRICOLA SILVANI DANIELA, stante la sua rinuncia, e debba dare corso alla domanda di liquidazione controllata dell'azienda agricola proposta dal creditore ricorrente ed alla quale si è associata anche la debitrice;

Rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co. 1 CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza posto che si tratta di una impresa agricola individuale;

Valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dell'impresa agricola ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di € \_\_\_\_\_ derivante da debiti erariali, verso i fornitori e verso le banche;

Evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;

Considerato che SILVANI DANIELA è titolare della omonima AZIENDA AGRICOLA, che consta di una mandria n. 204 vacche (al 17/09/2024) stimate in un valore di € \_\_\_\_\_ (come da perizia di stima del dott. agr. \_\_\_\_\_ incaricato dall'OCC – doc. n. 22 fascicolo debitrice), un'automobile (Ford Fiesta targata \_\_\_\_\_) immatricolata nel 2007 di un valore stimato pari ad € \_\_\_\_\_ ed un trattore di un valore stimato di circa € \_\_\_\_\_

Considerato altresì che SILVANI DANIELA convive con i genitori e le due sorelle e che tutto il nucleo familiare si mantiene con le pensioni dei due genitori (€ \_\_\_\_\_ mensili complessivi);

Osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Angelo Manazza (seppur riferita alla domanda di apertura di concordato minore), il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del



debitore;

Osservato inoltre che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo; stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, NON dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori;

Ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

Ritenuto, in conclusione, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

Valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 270 e 271 CCII,

- 1) Dichiaro inammissibile la domanda di termine ex art. 271, 1° comma, CCII svolta dalla debitrice AZIENDA AGRICOLA SILVANI DANIELA, stante la sua rinuncia ad essa.
- 2) dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **AZIENDA AGRICOLA SILVANI DANIELA**  
nomina Giudice Delegato la d.ssa Maria Magri;  
nomina liquidatore il dr. Angelo Manazza;
- 3) ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del



ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- 5) dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel patrimonio del debitore;
- 6) dispone che il liquidatore:
  - a. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - b. entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - c. provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto che lo stato passivo dovrà recepire disposizione legislativa di cui all'art. 6 CCII sopra ricordata in materia di compensi professionali ammessi alla prededuzione, nonché quella in tema di unitarietà del compenso dell'OCC che svolge anche la funzione di liquidatore;
  - d. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
  - e. provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
  - f. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i



documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- 7) dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo;
- 8) ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 23/12/2024

Il Giudice est.  
d.ssa Maria Magri

Il Presidente  
dr. Vincenzo Domenico Scibetta

